

INTERDITTIVA PREFETTIZIA ANTIMAFIA E LICENZIAMENTI

*di Domenico LOMAZZO**

Sommario: 1. Premessa. 2. Monitoraggio dei contratti pubblici e accertamenti del Prefetto. 3. L'inquinamento mafioso alla luce del criterio del "*più probabile che non*". 4. Conseguenze dell'interdittiva antimafia: licenziamento per giustificato motivo.

1. Premessa

Le infiltrazioni nell'economia per il controllo delle opere pubbliche e degli appalti è da sempre uno degli obiettivi principali delle organizzazioni criminali. Attraverso le estorsioni, la gestione degli appalti, l'assunzione di maestranze, il controllo dei mezzi utilizzati e dei materiali, l'esercizio delle attività delle cave, i noli a caldo e a freddo, le forniture di ferro e calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento dei rifiuti, i movimenti terra e la gestione delle discariche, le organizzazioni criminali esercitano un dominio asfissiante del territorio, deprimono l'economia legale, a favore di quella illegale, scoraggiano gli investimenti e determinano maggior disoccupazione.¹

In alcune parti del nostro Paese, l'instaurazione di rapporti di cointeressenza tra l'imprenditore e l'organizzazione criminale è spesso, quasi, inevitabile in considerazione del fatto che chi non soggiace alla logica e agli interessi criminali può avere preclusa la propria attività di impresa ad alcuni e importanti porzioni del mercato, oltre a dover soggiacere alle opprimenti e vessatorie azioni intimidatorie personali.²

Per questo, il monitoraggio degli appalti pubblici e l'attività di prevenzione volta ad intercettare l'infiltrazione criminale nelle commesse pubbliche, soprattutto nella fase di esecuzione del contratto, ha rivestito in questi ultimi lustri una importanza strategica per il

* Funzionario statale.

¹ Cfr. Direttiva del Ministero dell'Interno n. 4610 del 23 giugno 2010.

² Cfr. A. CENTONZE, *Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici. Modelli di analisi e strumento di contrasto*. Osservatorio Permanente sulla criminalità organizzata, organo di consulenza della Presidenza della Regione siciliana, Collana diretta da M. CHERIF BASSIOUNI e G. TINEBRA, A. Giuffrè, Milano, 2005, pag. 5-

Governo, almeno pari all'attività repressiva, per esperire il tentativo di promuovere solo quelle imprese che pongono in essere comportamenti virtuosi nell'esecuzione dei contratti pubblici a garanzia di un proficuo regime di concorrenza imprenditoriale e di una economia pubblica che favorirebbero slancio negli investimenti statali, sviluppo economico e maggiore occupazione, restituendo al mercato in generale ed in particolare a quello degli appalti e dei servizi pubblici, una marcata dimensione di legalità.³

Lo strumento con il quale il Prefetto intende conseguire questi obiettivi, prevenendo fattispecie relative al condizionamento mafioso dell'economia, è la documentazione antimafia, quale strumento difensivo amministrativo che si accompagna agli strumenti di prevenzione giurisdizionale integrando un punto più avanzato di tutela, poiché presuppone la ricorrenza di elementi meno stringenti rispetto a quelli necessari per l'adozione di misure giurisdizionali.

L'Informativa antimafia interdittiva, infatti, è un provvedimento amministrativo del Prefetto⁴ che si pone l'obiettivo di tutelare l'economia da infiltrazioni della criminalità organizzata, producendo l'interdizione dell'impresa dalla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'adozione di siffatto provvedimento interdittivo esclude che un imprenditore, pur essendo dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata capacità tecnica e organizzativa, meriti la fiducia delle istituzioni, non potendo

conseguentemente essere titolare di rapporti contrattuali con le Amministrazioni pubbliche, né destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, né ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo.⁵

La peculiarità del provvedimento meramente amministrativo, dal carattere preventivo, risiede nel fatto che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la Pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente.

Trattasi, in pratica, di un provvedimento posto in essere in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica, riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione. E' una misura volta a conseguire la salvaguardia dell'ordine pubblico economico e della libera concorrenza tra le imprese e, nel contempo, a garantire il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso un'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, al fine di impedire qualsivoglia condizionamento criminale negli indirizzi e nelle opzioni di scelta della p.a.⁶

³ Cfr. G. ARMAO, *Brevi considerazioni su informativa antimafia e rating di legalità ed aziendale nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nei contratti pubblici*, in *Giustamm*, Rivista di Diritto amministrativo, anno XIV, marzo 2017.

⁴ In ordine alla competenza territoriale per l'emanazione del provvedimento interdittivo, ai sensi dell'art. 87, comma 2 lett. a), del d.lgs.

159/2011 (Codice antimafia) spetta al "Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale".

⁵ Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4401 del 26/06/2019.

⁶ Consiglio di Stato Sez. III, n. 5410 del 14/09/2018.

2. Monitoraggio dei contratti pubblici e accertamenti del Prefetto

L'attività relativa al monitoraggio delle commesse pubbliche e ai relativi accertamenti, anche in fase di esecuzione del contratto, è riconosciuta in capo all'autorità prefettizia sia perché il legislatore ha tenuto conto delle competenze, in via generale, delle Prefetture in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché della funzione di coordinamento delle forze dell'ordine e sia perché è risultato necessario escludere ciascuna singola Amministrazione (di per sé priva dei necessari mezzi e delle esperienze specialistiche di settore) dalla possibilità di porre in essere una radicale e permeante attività di controllo, al fine di verificare la perdurante o meno sussistenza di determinati requisiti in capo all'operatore economico da determinarne l'affidabilità nel rapporto di fiducia con la P.A..

L'esigenza di effettuare un monitoraggio sui contratti pubblici, rinvia dalla funzione attribuita al Prefetto afferente il rilascio della documentazione antimafia, di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), necessaria alle amministrazioni pubbliche per procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi ai lavori servizi e forniture. Per la precisione, le stazioni appaltanti sono tenute a consultare la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA) al momento dell'aggiudicazione del contratto o entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, qualora il

contratto abbia valore superiore a 150mila euro. Due sono le tipologie di documentazione antimafia emesse dalla Prefettura, in relazione all'entità economica del contratto pubblico: la Comunicazione e l'Informazione antimafia.

La prima viene rilasciata nei casi di contratti in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture di importo superiore a 150.000 euro, ma inferiore alla soglia comunitaria⁷, e consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto in seguito all'applicazione di una misura di prevenzione, ex art. 67 del Codice antimafia. L'informazione antimafia, invece, viene rilasciata dopo aver espletato gli accertamenti previsti per il rilascio della Comunicazione e dopo aver verificato la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare o influenzare le scelte dell'impresa⁸ e va acquisita dalle stazioni appaltanti (ex art. 91, d.lgs. n. 159/2011) in caso di contratti in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture di importo pari o superiore alla c.d. soglia comunitaria.

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'interdittiva antimafia prefettizia sono desunte dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per delitti come, a mero titolo esemplificativo, la turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento

⁷ In materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria, a far data 1° gennaio 2020 è di euro 5.350.000 Iva esclusa; in materia di servizi e forniture la soglia comunitaria è di euro 214.000 iva esclusa. In proposito si veda il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 (settori ordinari)

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L279 del 31 ottobre 2019.

⁸ Cfr. L. SCOMPARIN (a cura di), *Corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Strumenti di prevenzione e contrasto*, Giappichelli, Torino, 2016, pagg. 89-90.

del lavoro (art.603-bis c.p.); riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648 bis e 648ter c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.); usura (art. 644 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.), ma posso essere dedotte anche dagli accertamenti disposti direttamente dal Prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento statuiti dall'art. 93 del Codice antimafia.⁹

Invero, per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il Prefetto dispone di accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici o a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, avvalendosi, a tal fine, dei Gruppi Interforze e di polizia, costituiti presso ogni Prefettura.

L'accertamento coordinato dal Prefetto o da un suo delegato attiene a diversi aspetti dell'attività e della vita professionale e personale dell'operatore economico. Il controllo operato dal Prefetto afferisce l'assetto societario, attraverso indagini sui soggetti che gestiscono o condizionano le scelte imprenditoriali, e si estende anche ai mezzi utilizzati, alle risorse economiche impegnate ed ai relativi flussi finanziari verificati, alle forniture effettuate, oltre ad ogni concreto elemento da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo influenzata.

Attraverso l'utilizzo delle banche dati delle forze di polizia vengono sottoposti a

controllo non solo i ruoli apicali e manageriali, ma tutti i soggetti, ed i relativi familiari conviventi, che a vario titolo intrattengono rapporti con l'operatore economico soggetto a controllo.

Al termine degli accertamenti disposti e acquisiti i dati e le informazioni ottenute nello svolgimento dell'attività ispettiva nel cantiere, il Prefetto valuta se dagli atti e dai fatti raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal caso, emette, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato.

3. L'inquinamento mafioso alla luce del criterio del "più probabile che non"

Come già accennato, l'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico non si evince solo dall'esistenza dell'applicazione di una misura di prevenzione per alcuni dei delitti nel paragrafo precedente riportati in capo al titolare dell'impresa a eventuali soci, amministratori, direttori tecnici e relativi conviventi, ma anche da meri elementi fattuali dal carattere indiziario sempreché siano accompagnati ad altri elementi che evidenzino una reale contiguità dell'impresa con l'organizzazione criminale.

Alcune delle situazioni indizianti, possono essere rappresentate, per esempio, dalla frequente modifica degli organi sociali nella rappresentanza legale della società, ovvero della titolarità delle imprese individuali, nonché delle quote

⁹ Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

societarie, effettuate dai conviventi dei soggetti destinatari di misure di prevenzione; oppure dall'esistenza, in capo a dirigenti, tecnici e lavoratori in genere, di reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali; o ancora violazioni di obblighi di tracciabilità di flussi finanziari.

Tuttavia, il carattere "indiziante" delle fattispecie sopra descritte deve accompagnarsi, in ogni caso, ad altri elementi che, valutati nel complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata.

Comunque, ai fini dell'emissione di una Informazione interdittiva antimafia non rileva l'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio dell'attività economica, hanno rapporti con l'Amministrazione pubblica, perché il provvedimento prefettizio trova la sua *ratio* nel sospetto e nell'indizio che promanano dagli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia e valutati per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente, non solo singolarmente ma anche nella loro intima connessione, dovendosi stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo tale da ingenerare il serio pericolo, apprezzato con i criteri prima indicati, che l'attività di impresa possa in qualche modo agevolare le attività criminali o esserne, comunque, condizionata¹⁰

L'interdittiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata. Pertanto, non deve

necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da sospetti e indizi da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di infiltrazione nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata.¹¹

Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.

Il rischio di inquinamento mafioso rilevato dal Prefetto si basa sostanzialmente sul criterio causale del "*più probabile che non*", unitamente a dati empirici evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio. In pratica, gli elementi posti a base dell'Informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. Ciò che rileva è la valutazione del Prefetto, sindacabile in sede giurisdizionale solo in

¹⁰ Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2040/2014; n. 4441/2014; n. 670/2017, citate nella nota n. 11001/119/20(8) in data 27 marzo 2018 del

Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, Uff. II – Ordine e Sicurezza Pubblica.

¹¹ Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5678 del 12.08.2019.

caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, desunta dalla mera sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, si deduca il pericolo della probabile ingerenza della criminalità organizzata.¹²

Un altro elemento fortemente indiziario, nell'acribia osservazione degli organi di polizia, è rappresentato dalle relazioni parentali tra titolari, soci, amministratori, direttori generali, lavoratori dipendenti dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose.

Oltre ogni ragionevole dubbio, il mero rapporto di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione mafiosa¹³, non potendosi presumere un automatismo nel condizionamento dell'impresa, ma di converso, può dar rilievo la considerazione che tale rapporto familiare per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dall'organizzazione criminale, attraverso la famiglia, o da un suo affiliato mediante il contatto col proprio congiunto, tanto da realizzare una "influenza reciproca" di comportamenti tali, da sviluppare legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o

di tolleranza¹⁴ che l'autorità prefettizia è chiamata ad esaminare.

Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.¹⁵

4. Conseguenze dell'interdittiva antimafia: licenziamento per giustificato motivo

Ai sensi dell'art. 94 del codice antimafia, nei confronti dell'impresa colpita dal provvedimento interdittivo del Prefetto, le pubbliche amministrazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Se invece risultano in esecuzione contratti con la p.a., questa può recedere dal negozio giuridico, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, nonché revocare autorizzazioni e concessioni eventualmente accordate.

Ne consegue inevitabilmente che, a causa della cessazione delle commesse pubbliche, l'azienda opera una drastica riduzione del personale a partire da quelli che risultano sospettati di avere legami e/o rapporti parentali, ovvero di affinità, con la criminalità organizzata o alcuni dei suoi affiliati. Questa procedura aziendale, riscontrata nella prassi, è volta anche a realizzare misure di "self cleaning"¹⁶ per

¹² Consiglio di Stato, Sez. III n. 2343 del 18.04.2018.

¹³ T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I n. 1348 del 17.6.2013.

¹⁴ Consiglio di Stato, Sez. III, 5 settembre 2012, n. 4708; Consiglio di Stato n. 3057/10; n. 1559/10; n. 3491/09.

¹⁵ Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7260 del 01.10.2010.

¹⁶ Il "Self cleaning" è un istituto, di derivazione comunitaria, previsto all'art. 80 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di requisiti di moralità professionale. L'obiettivo del legislatore è quello di permettere la partecipazione alle procedure di gara anche a quegli operatori economici che si

una riorganizzazione dell'impresa, in alcuni casi pure nell'aspetto societario, per mondare l'attività di impresa dai lavoratori che probabilmente hanno determinato il provvedimento prefettizio e la conseguente perdita di appalti e contratti pubblici.

La fattispecie del licenziamento per giustificato motivo a seguito di interdittiva antimafia ha stimolato un ampio dibattito giurisprudenziale afferente la legittimità dello stesso, attesa la mera supposizione di presunti legami con clan criminali, soprattutto nelle situazioni in cui l'interdittiva antimafia prefettizia, che aveva originato la riorganizzazione aziendale, e quindi il/i licenziamento/i, era successivamente venuta meno, perché dichiarata illegittima dal giudice amministrativo.¹⁷

Per questo e in ogni caso, ciò che è necessario accertare, ai fini dell'interdittiva antimafia, è il potere della mafia di incidere sulle politiche assunzionali dell'impresa e, mediante ciò, infiltrarsi nella gestione di impresa e di conseguenza nel tessuto economico.¹⁸

Diversamente, si potrebbe creare un alibi strumentale, del datore di lavoro, per promuovere, con libero arbitrio, la cessazione del rapporto di lavoro con lavoratori apparentemente controindicati all'attività d'impresa, perché legati da rapporti familiari o amicali con clan mafiosi. Ne è possibile immaginare, anche nei casi più gravi, che il dipendente pregiudicato possa essere, solo per i suoi

precedenti penali, automaticamente licenziato.

La giurisprudenza del giudice del lavoro riserva una più ampia cautela prima di risolvere il rapporto di lavoro.¹⁹ D'altra parte, se così non fosse si determinerebbe, per il dipendente pregiudicato, una impossibilità "ab origine" di essere assunto da alcuna impresa, non solo se attiva nel contesto economico dei contratti pubblici.

Per questo, non può e non deve sussistere alcun tipo di automatismo tra sospetto di familiarità delinquenziale e licenziamento, perché così sarebbe gravemente preclusa la possibilità di assunzione e la tutela del lavoro di molti soggetti.

Tuttavia, storia recente dimostra che l'imprenditore, a seguito dell'interdittiva antimafia prefettizia, ricorre immediatamente e speditamente all'istituto del licenziamento del lavoratore controindicato per contiguità mafiosa, pur nella consapevolezza che, nelle more del ricorso giurisdizionale amministrativo, potrebbe bastare una temporanea sospensione del rapporto con il lavoratore, indicato come segno di infiltrazione mafiosa, trattandosi di circostanza che sottoposta a vaglio giurisdizionale ben può essere ritenuta temporanea.

Di fatto, la determinazione dell'impresa a licenziare, anziché sospendere il rapporto di lavoro, è verosimilmente sorretta dall'idea che,

sono "ravveduti" circa quanto commesso e hanno posto in essere comportamenti idonei ad evitare il ripetersi. Con il "self cleaning", attività di "autopulizia", si consente a un operatore economico che sia incorso in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura a evidenza pubblica, di prendere parte alla gara d'appalto, dimostrando però che comunque permane la propria affidabilità al ricorrere delle seguenti circostanze:

- aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;

- aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le Autorità investigative;

- aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

¹⁷ Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 13/09/2017, dep. 23/01/2018), n.1633 del 23 gennaio 2018.

¹⁸ Consiglio di Stato, Sez. III n. 3138 del 25/05/2018.

¹⁹ Cass. civ. Sez. lavoro, n. 331 del 10 gennaio 2018.

stante la vigente normativa lavoristica, la c.d. “Legge Fornero” (legge n. 92/2012), risulterà più improbabile ottenere una sentenza giudiziale di “reintegrazione” del lavoratore, rispetto a quella meramente indennitaria, posto che il giudice potrà applicare la disciplina del “reintegro attenuato” solo nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che detta insussistenza sia manifesta; per tutti gli altri casi sarà inevitabile procedere con l’indennizzo monetario, secondo legge.²⁰

E’ evidente che *l’insussistenza manifesta*, che pur dovrà intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui non può essere equiparata una prova meramente insufficiente²¹, produce una variegata fattispecie interpretativa della norma, determinante la reintegrazione o la cessazione, con indennizzo, del rapporto di lavoro.

Infatti, l’insussistenza può rilevarsi manifesta e probatoria del fatto in esame, anche quando pur in presenza di un forte rapporto parentale con affiliati e clan mafiosi, questo rapporto parentale non determina una diretta e incidente infiltrazione della criminalità organizzata all’attività di impresa, così pure come le reiterate frequentazioni con esponenti attivi di gruppi criminali.

Tuttavia, la giurisprudenza non ha una posizione univoca sulla fattispecie in questione. Ne consegue che siffatta flessibilità ermeneutica di giudizio, potrebbe apparire lesiva del principio di certezza del diritto in un contesto, quello del lavoro, ed in particolare nel Mezzogiorno d’Italia, in cui qualsiasi evento può essere preso a pretesto, per ritenere conveniente procedere con *maestranze mal retribuite e/o assunzioni a nero*, perché diventano gli unici strumenti, per l’imprenditore di sviluppare impresa e per i lavoratori di garantirsi emancipazione economica.

Abstract:

L’autore tratta, nel contributo, del tema della interdittiva antimafia prefettizia e dei licenziamenti che da tale provvedimento amministrativo possono derivare. Infatti, l’atto amministrativo prefettizio in questione, fondato su elementi meno stringenti rispetto a quelli necessari per l’adozione di misure giurisdizionali, produce nell’immediatezza l’interdizione dell’impresa dalla partecipazione ai pubblici appalti, con la conseguente necessità di riorganizzazione dell’attività che comporta una serie di licenziamenti per giustificato motivo.

In the contribution, the author deals with the topic of the prefectural anti-mafia ban and the layoffs that may arise from this administrative provision. In fact, the prefectural administrative act in question, based on less stringent elements than those necessary for the adoption of jurisdictional measures, immediately produces the company's interdiction from participation in public contracts, with the consequent need to reorganize the activity which leads a series of layoffs for justified reason.

²⁰ Cass. civ. Sez. lav., 23 gennaio 2018, (ud. 13/09/2017, dep. 23/01/2018), n.1633.

²¹ Corte appello Roma sez. lav., 18/01/2019, n. 213.